

CONVENZIONE PER TURNI DI SALA OPERATORIA DI PEDIATRIA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3634 del 31/10/2024 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

ASST Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 Partita IVA/Codice Fiscale n° 09320650964 nella persona del Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Alessandra Getti per delega del Direttore Generale Dott.ssa Roberta Labanca - provvedimento n. 193 del 07/03/2024 (di seguito denominata ASST);

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via F. Sforza, n. 28 (C.F. e P.IVA 04724150968), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco (di seguito denominata Fondazione IRCCS);

PREMESSO

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la Fondazione, con nota prot. n. 28966/24 del 16/9/2024, al fine di sopperire alla mancanza di personale, ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione della durata di sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi per l'esecuzione delle seguenti attività:

- turni da parte di personale infermieristico di sala operatoria e con competenze di strumentista per sedute di sala operatoria pediatrica nelle giornate di sabato (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) per un massimo di 4 turni mensili.

L'ASST, con nota prot. n. 29396/24 del 19/09/2024, ha manifestato la disponibilità alla stipula della convenzione di che trattasi.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'effettuazione di turni di sala operatoria presso la Fondazione IRCCS da parte di personale infermieristico di sala operatoria e con competenze di strumentista per le sedute operatorie pediatriche, secondo le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento

L'attività di cui all'art. 1, svolta in equipe e su base volontaria, prevede l'effettuazione, di norma, di n. 4 turni mensili della durata di dodici ore ciascuno nei seguenti orari:

- Sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

e sarà resa da personale infermieristico (max n. 2 risorse infermieristiche a turno) in possesso dei requisiti indicati nelle premesse e in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio (MI), al di fuori dall'orario di servizio una volta soddisfatta prioritariamente l'attività istituzionale aziendale, e saranno regolate mediante applicazioni delle tariffe riportate all'art. 3.

L'attività verrà organizzata tra le SS.CC DAPSS degli Enti, garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di organizzazione degli orari di lavoro, di cui alla Legge 161/2014

Fondazione IRCCS si impegna a fornire alla S.C. DAPSS dell'ASST le procedure per la gestione dell'attività di sala operatoria e le istruzioni per l'accesso alla documentazione clinica e la redazione di quanto di competenza del personale infermieristico.

Eventuali ulteriori modalità potranno essere previste alle condizioni della presente convenzione, previo accordo scritto tra le Parti.

Il Direttore della S.C. DAPSS dell'ASST Melegnano e della Martesana dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di riposi, sia nell'attività istituzionale che nell'attività oggetto di convenzione, mediante il controllo

del cartellino orario per l'attività istituzionale unitamente alla rendicontazione dell'attività svolta in convenzione.

L'ASST, entro i primi gg del mese, per il tramite del Direttore S.C. DAPSS fornirà alla Fondazione IRCCS un prospetto dettagliato dei turni effettuabili nel mese successivo.

Le modalità organizzative specifiche saranno definite in sinergia tra le funzioni preposte S.C. DAPSS e S.C. Gestione, sviluppo e formazione risorse umane delle due strutture.

Tutti i rapporti di carattere, amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra l'ASST Melegnano e della Martesana e la Fondazione IRCCS.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento

La Fondazione IRCCS corrisponde all'ASST, a consuntivo con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura da parte dell'ASST, corrisponderà un compenso lordo pari ad € 60,00 / ora omnicomprensivi, e di € 20,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per ciascun professionista.

Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 60 gg.

L'Azienda erogherà al personale infermieristico incaricato il compenso di spettanza, al netto di una trattenuta forfettaria del 15% a copertura delle spese generali e subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme corrisposte dalla Fondazione IRCCS.

ARTICOLO 4

Copertura assicurativa

La Fondazione IRCCS si impegna a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e manleva l'ASST per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa ad esclusione dell'ipotesi di danno per colpa grave. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia

alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli).

ARTICOLO 5

Trattamento dei dati personali e nomina del responsabile del trattamento

Le Parti convengono che per l'esecuzione della convenzione l'ASST, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Roberta Labanca, è nominato "Responsabile esterno del Trattamento".

Le Parti convengono che il Responsabile è in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei dati personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l'integrità dei dati personali trattati, nonché circa le norme che disciplinano la protezione dei dati personali.

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile costituiscono parte integrante della presente Convenzione (Allegato 1).

Resta inteso che il Titolare ha facoltà di modificare, sostituire o aggiungere istruzioni di trattamento per tutta la durata del trattamento dei dati personali.

Le istruzioni saranno sempre documentate e rese per iscritto, anche tramite supporto elettronico.

Laddove le esigenze contingenti richiedano forma diversa, le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno oggetto di formalizzazione scritta non appena possibile.

Qualora le istruzioni fornite siano, a parere del Responsabile, in contrasto con il GDPR o altre disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dovrà immediatamente informare il Titolare.

Il Responsabile si impegna ad uniformarsi alle disposizioni del GDPR, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei

dati personali attualmente in vigore e/o che venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina.

Nello svolgimento delle attività di trattamento oggetto, il Responsabile tratta i dati personali nella misura funzionale alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione e adotta tutte le misure opportune ai sensi dell'art. 32 GDPR.

Il Responsabile garantisce che il personale da esso impiegato è vincolato alla confidenzialità e che lo stesso è formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e puntualmente istruito sulle modalità di esecuzione di tali attività.

Salva l'eventuale nomina di Sub-responsabili, il Responsabile si impegna a non comunicare a terzi né a diffondere per qualsiasi ragione i dati personali senza l'autorizzazione del Titolare, a meno che tale comunicazione non sia necessaria per adempiere obblighi di legge o per ottemperare a un ordine dell'autorità. In tali ipotesi, il Responsabile avviserà tempestivamente per iscritto il Titolare prima di ottemperare a qualsiasi richiesta di comunicazione, salvo che al Responsabile sia proibito da disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR, anche tramite ispezioni realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere a locali di pertinenza del Responsabile, supportato e accompagnato dal personale indicato dal Responsabile, ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento. Tali ispezioni potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Il Responsabile si impegna collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste dell'Autorità competente.

Il Responsabile si obbliga, altresì, a prestare assistenza al Titolare, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una

violazione dei dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – al riguardo, si rimanda alla sezione 2 al presente accordo) GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.

Il Responsabile si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare i Titolari del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 – 22 GDPR.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare l'estratto del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR relativo ai trattamenti eseguiti su sua istruzione.

È fatto divieto al Responsabile di utilizzare, consultare, accedere o porre in essere qualsiasi altro trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle relative al rapporto contrattuale con il Titolare.

Per i trattamenti concernenti dati personali che esulano dall'ambito della presente Convenzione, Titolare e Responsabile danno atto e convengono che ognuna agisce in qualità di autonomo Titolare e sotto la propria distinta responsabilità.

Il Responsabile dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali correlato alla presente Convenzione e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alle necessità dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (con riguardo ai propri dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati.

Il Responsabile è autorizzato a nominare ulteriori Responsabili del trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei trattamenti oggetto del presente accordo e si impegna, altresì, a comunicare immediatamente al Titolare il nome di eventuali ulteriori fornitori di cui intenda avvalersi nell'espletamento dell'incarico ai fini dell'esercizio del diritto di opposizione, che potrà essere comunicata anche a mezzo di posta elettronica.

Il Titolare si riserva il diritto di verificare i Sub-Responsabili e di esercitare il proprio diritto di opposizione qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto della normativa vigente e degli obblighi assunti dal Responsabile.

Il Responsabile si obbliga altresì ad individuare tali operatori tra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e venga altresì garantita la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile si obbliga inoltre a stipulare con tali operatori un accordo scritto atto a garantire un grado di protezione pari a quello proprio delle disposizioni della presente Convenzione, con particolare attenzione al diritto di ispezione e verifica, nonché a verificare il rispetto delle prescrizioni in oggetto ed a fornire al Titolare evidenza delle verifiche condotte, su richiesta, ex art. 28, paragrafo 1, GDPR.

Il Responsabile, anche nell'ambito dei sub-affidamenti, non può trasferire i dati personali oggetto dei trattamenti verso le destinazioni di cui all'articolo 44 GDPR senza l'autorizzazione espressa e preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a rivolgere al Titolare la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei dati in Paesi Extra-UE fornendo la documentazione attestante la legittimità del trasferimento nel rispetto del GDPR. Il Titolare rilascia l'autorizzazione di cui sopra a suo insindacabile giudizio e comunque previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR.

Le Parti concordano che, con l'accettazione della presente clausola (che rappresenta l'atto di formalizzazione di cui all'art. 28 GDPR), il Responsabile del Trattamento accetta l'incarico che gli è conferito dal Titolare.

Il Responsabile prende altresì atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovranno essere preventivamente segnalati al Titolare, che

potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

La presente nomina a Responsabile Esterno del trattamento ha validità per tutta la durata delle operazioni di trattamento descritte ai paragrafi che precedono e, in ogni caso, per tutta la durata della Convenzione.

Nel caso in cui termini, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale esistente tra le parti quale presupposto della presente nomina, quest'ultima si intenderà revocata e comunque non produrrà più alcun effetto.

Al momento della cessazione della Convenzione, il Responsabile si impegna a restituire e cancellare tutti i dati trattati per conto del Titolare nello svolgimento delle attività ad esso affidate.

ARTICOLO 6

Imposte e tasse

La presente convenzione è:

- esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico del richiedente;
- soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni a carico della Fondazione IRCCS, che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666/2005 del 7.10.2005.

ARTICOLO 7

Decorrenza e durata

La presente convenzione ha durata di sei mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti. Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo PEC.

E' fatta salva la possibilità di recesso dalla presente convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC. In tal caso, all'ASST sarà dovuto il pagamento dei corrispettivi maturati ai sensi della presente convenzione, fino alla data di recesso.

La presente convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili.

ARTICOLO 8

Anticorruzione e codice di comportamento

Nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti dichiarano, pertanto:

- di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente quest'ultimo confluito nei vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione - PIAO;
- di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 9

Foro Competente

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Data della sottoscrizione digitale

Fondazione IRCCS Ca' Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

(Dott. Matteo Stocco)

ASST Melegnano e della Martesana

per delega del Direttore Generale

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

(Avv. Alessandra Getti)

Allegato 1

SEZIONE 1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** CHE SONO IN CARICO A **ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA** DESIGNATA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI.

Nome Trattamento	Descrizione	Tipologia di dati trattati	Modalità di trattamento	Principali trattamenti
TRATTAMENTO DATI PERSONALI	TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI UTENTI/PAZIENTI DEL TITOLARE	DATI ANAGRAFICI E SANITARI	ATTRAVERSO MEZZI CARTACEI ED ELETTRONICI	RACCOLTA, REGISTRAZIONE LAVORAZIONE ARCHIVIAZIONE

La precedente tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina. Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente Atto di nomina, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento.

Categorie di interessati
UTENTI / PAZIENTI

Finalità del trattamento
PRESTAZIONI DI SALA OPERATORIA PEDIATRICA

Durata del trattamento
La durata è definita mediante accordo contrattuale tra le Parti o fino all'espletamento delle attività oggetto della presente nomina.

SEZIONE 2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMPARTITE DA **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** IN QUALITA' DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO A **ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA** DESIGNATA RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI DI CUI AL SUDETTO ATTO DI NOMINA

Il **Responsabile** del trattamento è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il **Responsabile** è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati e conservando gli stessi in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello occorrente alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati, e provvedendo, quando necessario, alla loro rettifica e aggiornamento.

Il **Responsabile** non tratterà i dati personali oggetto dell'incarico per ulteriori finalità.

Il **Responsabile** del trattamento si obbliga a svolgere l'incarico nel rispetto delle istruzioni sul trattamento dei dati personali che vengono fornite, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili anche ai propri dipendenti ed ai collaboratori esterni.

Il **Responsabile** al fine di agevolare la tempestiva collaborazione con il Titolare del Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'incarico oggetto del presente accordo, indica nella persona del Privacy Officer o del DPO dell'**ASST Melegnano e della Martesana** il punto di contatto (PDC) al quale il Titolare potrà fare riferimento per ogni comunicazione necessaria o comunque connessa all'esecuzione degli obblighi contrattuali previsti dal presente accordo.

Il **Responsabile** è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare del trattamento.

I server e le infrastrutture informatiche utilizzate per l'esecuzione dei trattamenti di dati personali da parte del **Responsabile** si devono trovare all'interno della Comunità Europea e lo stesso vincolo si applica per i server degli ulteriori Responsabili eventualmente nominati secondo quanto previsto dal paragrafo 5 del presente accordo.

Il Responsabile, anche nell'ambito dei sub-affidamenti, non può trasferire i dati personali oggetto dei trattamenti verso le destinazioni di cui all'articolo 44 GDPR senza l'autorizzazione espressa e preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a rivolgere al Titolare la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei dati in Paesi Extra-UE fornendo la documentazione attestante la legittimità del trasferimento nel rispetto del GDPR e del presente Atto di nomina.

Il Titolare rilascia l'autorizzazione di cui sopra a suo insindacabile giudizio e comunque previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR.

Laddove vengano stipulati accordi relativi al trasferimento transnazionale di dati personali, come, a titolo esemplificativo, Contratti con clausole standard, Norme vincolanti d'impresa o il trasferimento dei dati avvenga secondo Regole Privacy transnazionali, anche tali documenti e l'identità dei paesi o la descrizione delle circostanze in cui i citati accordi sono applicabili verranno debitamente comunicate al Titolare del trattamento.

Il **Responsabile** del Trattamento metterà a disposizione del Titolare anche il contratto o il diverso atto vincolante secondo il Diritto dell'Unione o dello Stato Membro con cui l'ulteriore Responsabile del trattamento si è obbligato nei confronti dell'**ASST Melegnano e della Martesana** o è stato comunque individuato.

Il **Responsabile** informerà il Titolare in tempo breve e, comunque, non oltre giorni 5, di ogni cambiamento in relazione a quanto sopra. In tali casi, il Titolare avrà il diritto di formulare la propria opposizione o di recedere dal contratto con efficacia immediata.

In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali.

Il **Responsabile** deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal **Titolare**. Le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il **Responsabile**, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al **Titolare**, ai sensi dell'art. 33, par. 2 Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

A tal fine, il Responsabile si impegna a comunicare nel termine più breve dalla scoperta e, comunque, non oltre 24 ore da questa, ogni accesso non autorizzato ai dati personali nonché ogni accesso non autorizzato agli strumenti elettronici impiegati per l'esecuzione del trattamento o, comunque, ogni accesso non autorizzato verificatosi presso le strutture del Responsabile che abbiano causato la perdita, la modifica o la rivelazione non dovuta di dati personali.

Nell'ipotesi di violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile si doterà di un registro contenente una descrizione dell'evento, del periodo di estensione dello stesso, delle conseguenze prodotte, del nominativo di colui che lo ha riportato oltre che dei soggetti a cui è stato comunicato, della descrizione delle azioni messe in atto per la risoluzione dell'evento (compresa l'indicazione della persona responsabile e i dati recuperati) nonché contenente l'indicazione che è stata cagionata la perdita, la rivelazione o la alterazione di dati personali.

Il Responsabile si impegna inoltre, nei limiti delle proprie competenze, ad adottare, d'intesa con il Titolare, tempestivamente tutte le azioni di contrasto per il contenimento e la mitigazione degli effetti della violazione e ad assistere il Titolare, se richiesto, nella redazione della notifica della violazione all'Autorità di Controllo competente o nella comunicazione agli Interessati coinvolti, a norma degli artt. 33 e 34 GDPR.

Il **Responsabile** implementerà un sistema di gestione del controllo degli accessi ai sistemi e ai dati personali trattati fornendo al Titolare del trattamento nominato, ove occorre, il controllo della gestione degli accessi, ad esempio attribuendo i diritti da amministratore o la gestione delle utenze d'accesso da terminare.

Nelle ipotesi in cui più di una persona abbia accesso ai dati personali archiviati, ognuna di esse verrà dotata di un'autonoma "username" da utilizzare per l'identificazione, autenticazione e per l'individuazione dei livelli di autorizzazione.

Il Responsabile porrà in essere procedure aziendali per la registrazione degli utenti e per la loro de-registrazione, contenenti precise istruzioni per fronteggiare la compromissione del controllo degli accessi da parte degli utenti o degli altri dati relativi alla registrazione (ad es. a causa della compromissione delle credenziali di accesso dell'utente, come nel caso di mal funzionamento o la compromissione di password dovuta a rivelazione involontaria).

Il Responsabile fornirà ogni opportuna e necessaria informazione al Titolare del trattamento in merito all'uso di sistemi di crittografia per la protezione dei dati personali e provvederà altresì a collaborare con il Titolare, fornendo ove necessario ogni necessaria informazione, nel consentire l'applicazione da parte di questi dello stesso livello di protezione dei dati personali.

Il Titolare impiegherà attrezzature contenenti supporti di memorizzazione assicurandosi che tutti i dati personali e i software precedentemente impiegati siano stati rimossi o sovrascritti in maniera sicura, prima dell'eliminazione o del riutilizzo dei supporti stessi.

Nell'assicurare un approccio coerente ed efficace per la gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, il Titolare ed il Responsabile prevederanno controlli periodici volti a prevenire e affrontare in maniera adeguata ed efficace gli incidenti di sicurezza.

Un eventuale incidente nella sicurezza delle informazioni dovrà comportare un processo di valutazione da parte del Responsabile del trattamento, come parte del suo processo di gestione degli incidenti, volto a determinare se una violazione delle informazioni riguardante i dati personali ha avuto luogo. Non ogni evento relativo alla sicurezza delle informazioni avrà questo effetto, ma solo quello che causa un effettivo o significativamente probabile accesso non autorizzato ai dati personali o a una delle infrastrutture del Responsabile con le quali viene effettuato il trattamento o ad una delle strutture che contengono dati personali e potrebbe includere, senza alcuna limitazione, ping o attacchi di rete su firewall o edge server, scan delle porte di comunicazione, tentativi di autenticazione non riusciti, attacchi DOS e sniffing di pacchetti.

Il Responsabile del Trattamento metterà inoltre a disposizione del Titolare ogni strumento informatico necessario o comunque utile a consentire l'accesso, la correzione e/o la cancellazione dei dati.

Il **Responsabile** è tenuto, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure, ove ritenute applicabili al trattamento di specie:

- 1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento loro le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto autorizzato al trattamento e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri soggetti autorizzati al trattamento, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) le credenziali scadute o comunque disattivate non verranno in alcun modo messe a disposizione di altri soggetti;
- 11) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto autorizzato al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti autorizzati della loro custodia;
- 12) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 13) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;

- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
 - 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
 - 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
 - 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.
- Il Responsabile garantisce che le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in particolare i dipendenti del Responsabile ed eventuali ulteriori responsabili e loro dipendenti, tratteranno tali dati personali secondo le istruzioni impartite dal Titolare.
- Il Responsabile garantisce che il personale impiegato è vincolato alla confidenzialità e che lo stesso è formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto e puntualmente istruito sulle modalità di esecuzione di tali attività.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il **Responsabile** del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (c.d. dati particolari), cioè quelli di cui al art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il **Responsabile** deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui tutti i dati personali e i software precedentemente utilizzati siano stati rimossi o sovrascritti in maniera sicura, prima dell'eliminazione o del riutilizzo dei supporti stessi; In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree

di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;

c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento.

- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato (anche attraverso processi di pseudonimizzazione), ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

In merito al **trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici**, il **Responsabile** è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto **divieto**, al **Responsabile** designato, della **diffusione** dei dati, della **comunicazione** non autorizzata a terzi e più in generale è fatto **divieto** di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del **Titolare**.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal **Responsabile** del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il **Responsabile** è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare del trattamento, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il **Responsabile** è tenuto a mettere a disposizione del **Titolare** tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa privacy.

Il **Responsabile**, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al **Titolare** le informazioni necessarie a quest'ultimo per la compilazione

del proprio “Registro dei trattamenti”. Il Responsabile si impegna – nei limiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – a conservare le registrazioni relative al trattamento dei dati personali svolto in qualità di Responsabile per conto del Titolare (art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Qualora il **Titolare** intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall’art. 35 del Regolamento summenzionato, il **Responsabile** sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il **Responsabile**, qualora in ottemperanza all’obbligo di Legge, fosse tenuto ad individuare all’interno della propria organizzazione la figura del “Responsabile per la protezione dei dati personali”, quest’ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il **Titolare**.

Il **Responsabile** collaborerà attivamente con l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l’esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell’Atto di nomina.